

COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROV. DI ROMA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Determinazione aliquote ICI anno 2011.**

Numero 06 del **29.03.201**

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 16.25, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GAETANO CERINI	PRESENTE	CHIAPPONI MARIA ANTONIETTA	PRESENTE
PROIETTI SALVATORE	PRESENTE	SFORZA BEATRICE	PRESENTE
CARA IVANO	PRESENTE	CORTELLESA FRANCO	PRESENTE
FALCHI DOMENICO	PRESENTE	MOGLIONI ERNESTO	PRESENTE
PROIETTI AUGUSTO	PRESENTE	CORTELLESA GIOVANNI	PRESENTE
MOGLIONI GUIDO	ASSENTE	SFORZA ANTONIO	ASSENTE
CARA PIERINO	PRESENTE		

ne risultano presenti n. 11 assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor CERINI GAETANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor LOFFREDO Dott. Pasquale.

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:
Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Romolo CRESCENZI

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE
Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Italo FOSCHI

In proseguo di seduta si passa al secondo punto dell'o.d.g.. Espone la proposta del Sindaco. Dopo la discussione si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Il titolo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili,
- L'art. 6, comma 1, del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art. 1, c. 156, L.27 dicembre 2006, n.296, testualmente recita:
"1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n.336."
- L'art. 54 commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall'art.6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n.56 e dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n.388, testualmente recita:
"1. Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
1-bis Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."
- L'art.1, c.169, L. 27 dicembre 2006, n.296, così dispone: "169. Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
- L'art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506 ha aggiunto una Ulteriore disposizione all'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, stabilendo che con Decreto Ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, ai dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altre deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
- L'art. 1 comma 1, lett. u), dello stesso D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506 ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art.58 del richiamato D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il quale prescrive la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili.
- La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3 del 16 aprile 2003 ha stabilito le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili.

- VISTO il Decreto Legge dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2008 con il quale, ai sensi dell'art. 1, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legge 30.12.1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo.

- VISTO l'art. 2 dello stesso D.Lgs. 21.05.2008 che stabilisce che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del D.L. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche, equiparando alla abitazione principale le pertinenze dell'immobile

RICHIAMATE le norme che permettono agli Enti Locali l'applicazione di aliquote ridotte o agevolate a favore dei:

- a) proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici, ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenti oppure all'utilizzo di sottotetti;
- b) proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

RITENUTO di dover determinare le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura necessaria ad assicurare:

- il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione revisionale e programmatica, da approvare congiuntamente al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011;
- il mantenimento dei determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;
- il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di Bilancio;
-

VISTI:

- Il D.Lgs. 21.maggio 2008, n. 93
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446
- La legge 23 dicembre 1998, n.448;
- La legge 23 dicembre 1999, n.488;
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- La legge 23 dicembre 2000, n.338;
- La legge 27 dicembre 2006, n.296;
- La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3 del 16 aprile 2003;
- Il vigente Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 11, votanti n.11, astenuti n.0, voti favorevoli n. 11, voti contrari n.0 :

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2011, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
 - a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze esente ai sensi del D.L. n. 93 del 27.05.2008;
 - b) Altre unità immobiliari 6 per mille
 - c) Aree edificabili 6 per mille
 - d) Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 6 per mille.
2. DI PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s) n.1, del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n.506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3 del 16 Aprile 2003.
3. DI DISPORRE che l'Ufficio Tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurarsi la Ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza.
5. DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, così come disposto dall'art.172, comma 1, lett.e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Stante l'urgenza di provvedere in merito;
- Con voti favorevoli n. 11. contrari n.0 / astenuti n.0 su Consiglieri presenti e votanti n. 11 , Assenti n. 2.

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Delibera n. 06 del 29.03. 2011

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
CERINI Gaetano

Il Segretario Comunale
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunedivivaroromano.it di questo Comune dal giorno 31.03.2011 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 31.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, lì 31.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale
